DECISIONE A CONTRARRE n° 20 DEL DIRETTORE GENERALE DEL 23.07.2025

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'espletamento degli adempimenti derivanti dall'allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, per le Società del Gruppo Aspes S.p.A. - CIG (B7BCE9FC32).

il Direttore Generale

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs 36/2023 secondo cui "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni";

VISTO l'art. 2 dell'allegato I.2 del D.Lgs 36/2023 secondo cui "Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza";

VISTO l'art. 4. dell'allegato I.2 rubricato "Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura" secondo cui "Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;

b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

Visto l'art. 62 c. 11 D.Lgs n° 36/2023 che prevede "le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'art. 63 c. 2 lett. b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale e con le modalità di cui al c. 9 (…)"

Visto inoltre che il successivo c. 13 dell'art. 62 D.Lgs n° 36/2023 stabilisce che "le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza" e che pertanto la stazione appaltante delegata nominerà un proprio Rup che gestirà, di volta in volta tramite atto di delega, le e funzioni con la committenza.

Considerato in virtù del contratto di servizio del 19.04.2024 con il quale la Committente Pesaro Parcheggi S.r.l. (Stazione appaltante non qualificata), ha delegato alla Stazione Appaltante qualificata Aspes S.p.A. alcune delle attività amministrative obbligatorie per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici;

Considerato inoltre che alcuni recenti pareri (di ANAC n° 50/2024 e MIT n. 2752 del 26 settembre 2024) hanno analizzato la questione, piuttosto frequente nell'appalto delegato, dei rapporti tra stazione appaltante non qualificata che delega l'appalto (ovvero che ne richiede l'espletamento) e stazione appaltante qualificata che come servizio di committenza espleta concretamente la gara;

Tenuto conto che il primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 36/2023 ribadisce che all'atto di avvio dell'intervento le stazioni appaltanti sono tenute a nominare un responsabile unico che si occupa delle varie fasi della procedura e su cui grava una obbligazione di risultato, ovvero realizzare l'intervento. Che l'unicità del RUP viene ribadita nel comma 4, laddove si consente la possibilità di nominare dei responsabili di fase (uno per la fase dell'affidamento ed un secondo per la fase tecnica della programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto) ferma restando, come detto, l'unicità del responsabile unico del progetto che per evitare sovrapposizioni di responsabilità, deve essere condotto da un'unica figura professionale;

RITENUTO indispensabile la nomina di un supporto al RUP in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e che Aspes S.p.A. ha accertato che non è possibile far fronte con personale dipendente della propria organizzazione allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione da eseguirsi per contro delle Società del Gruppo ASPES S.p.A. ed, in particolare, per la Società Pesaro Parcheggi S.r.l. per l'esecuzione dei lavori programmati e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto in materia;

Rilevato

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare sia per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, sia per le prestazioni da svolgersi che rivestono la legislazione nazionale;

la necessità di procedere ad affidare l'incarico professionale in oggetto a professionisti con competenze specifiche ed esperienza nel settore;

Dato atto

che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Richiamata

La Deliberazione del C.d.A. ASPES n° 46 del 16.11.2018 con la quale vengono conferiti al Direttore Generale i poteri di stipulare, concludere, firmare, eseguire contratti di appalto, di fornitura di servizi e somministrazione di qualsiasi genere;

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che il Professionista individuato **dott. Ing. Raniero De Angelis**, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico in epigrafe, trattando con la Direzione una proposta di incarico professionale, per lo svolgimento degli specifici adempimenti di legge pari ad € 20.000,00 (Euroventimila/00), alla quale vanno aggiunti il contributo di Cassa Previdenziale oltre Iva, considerato congruo, anche tenuto conto della Legge 21 aprile 2023, n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

Dato atto altresì

che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un disciplinare d'incarico per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Espletamento degli adempimenti derivanti dagli obblighi di legge, per le attività di Responsabile Unico di Progetto;
Importo del contratto: € 20.000,00 Inarcassa ed IVA escluse;
Durata del contratto: Fino emissione del certificato di collaudo;
Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante stipula di disciplinare d'incarico;
Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante la valutazione di un solo preventivo;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti, oltre la normativa di cui alla legge n.49/2023 in materia di equo compenso, che si intende ottemperata con la stipula del disciplinare d'incarico in quanto i corrispettivi proposti dal Professionista appaiono proporzionati all'opera prestata;

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii., di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di nominare "Responsabile Unico del Progetto" per l'affidamento e l'esecuzione dei seguenti lavori:
   1 - Riqualificazione dell'area di sosta nel fossato via Canale (Orti Giuli), importo presunto € 205.000;
   2 - Ampliamento area sosta di viale della Liberazione – Porta Rimini, importo presunto € 216.000;
   3 - Realizzazione nuova area sosta nel fossato di via del Risorgimento, importo presunto € 260.000;
   4 Riqualificazione area a nord della stazione FS (ex Metropark), importo presunto €170.000.
   il dott. Ing. Raniero De Angelis nato a Urbino (PU) il 27/02/1949, e residente a Pesaro (PU) Via Agostini n. 4 – P. IVA n° 02707770414 ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Rimini al n° 187;
3. che nell'espletamento delle funzioni assegnate, il soggetto nominato è incaricato di porre in essere le procedure necessarie per l'affidamento dei lavori, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023, procedendo vista l'esiguità dell'importo e l'urgenza di addivenire all'affidamento, con le procedure previste del nuovo codice dei contratti pubblici;
4. di dare atto che per tutto quanto non contemplato nella presente determina si rinvia al D.Lgs. n. 36/2023, nonché a tutta la normativa vigente in materia;
5. di dare atto che alla copertura dell'importo della parcella, stimata in euro **€ 20.000,00** (Euroventimila/00) complessivi per l'intero periodo dell'incarico esclusa Cassa Previdenziale ed IVA, ASPES S.p.A. farà fronte con le previste somme di Bilancio;
6. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;
7. di demandare al Servizio Contratti e appalti e degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione, in particolare gli adempimenti in materia di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

   Dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa

vigente e dalle disposizioni aziendali in materia di incompatibilità e/o conflitto di interessi (Codice Etico e di Comportamento, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001).

Pesaro, 23.07.2025

Direttore Generale
(Dott. Antonio Marcello Muggittu)